

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2010

che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 69, paragrafo 3, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 123, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 131, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che attuano nel 2010 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.
- (2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 dell'opzione di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
- (3) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.
- (4) L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita ai punti i), ii), iii) e iv) dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e e), al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblicherà i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure interessate.
- (5) Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regola-

mento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽²⁾. Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

- (6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2010 una volta detratti, dai massimali dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54, 68 e 87 del regolamento (CE) n. 73/2009. L'importo da dedurre dal predetto allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime del pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime del pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore.
- (7) Per gli Stati membri che applicano nel 2010 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (8) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (9) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.⁽²⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.